

---

*Comune di Borgo Mantovano*

*Provincia di Mantova*

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

---

## Regolamento di polizia idraulica del Comune di Borgo Mantovano

### Parte I – Aspetti generali

#### Articolo 1 – Definizioni

**Corso d'acqua:** qualsiasi corso d'acqua naturale o artificiale, a carattere costante o stagionale, a cielo aperto o interrato a sezione parzialmente o totalmente chiusa (tombinati), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami e di acque reflue industriali (Deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977).

**Acque superficiali:** tutte le acque superficiali aventi le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi del Dlgs 152/2006 (ex L. 36/94) e sue modifiche e integrazioni, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

**Reticolo principale:** reticolo idrico delle acque superficiali individuato dall'allegato A della DGR 7868/2002 come sostituito dall'allegato A alla DGR 7/2003 n.13950, inclusi inclusi i corsi d'acqua affidati alla gestione dei Consorzi di Bonifica di cui all'allegato D della DGR 7868/200 e suoi successivi aggiornamenti.

**Reticolo minore:** reticolo idrico delle acque superficiali costituito dai corsi d'acqua che non appartengono al reticolo principale, ovvero:

- dai corsi d'acqua affidati alla gestione dei Consorzi di Bonifica di cui all'allegato D della DGR 7868/2002;
- dai corsi d'acqua di competenza comunale ai sensi dell'allegato B della DGR 7/13950, punto 4, come modificato dalla L.R. n.5/2004 art.22, ovvero dai corsi d'acqua che siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici e che non rientrano tra quelli di competenza dei Consorzi.

Sono escluse le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

**Corsi d'acqua privati:** i corsi d'acqua che non sono indicati come corsi d'acqua demaniali<sup>1</sup> e che non sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici (DGR 7/13950, allegato B, punto 4, come modificato dalla L.R. n.5/2004 art.22).

**Reticolo di competenza comunale:** reticolo idrico delle acque superficiali costituito dal reticolo minore, con esclusione dei corsi d'acqua affidati alla gestione dei Consorzi di Bonifica di cui all'allegato D della DGR 7868/2002 e dei corsi d'acqua privati.

#### Articolo 2 – Obiettivi del regolamento di polizia idraulica comunale

Sono obiettivi del presente regolamento:

- X migliorare la sicurezza idraulica del territorio, stabilendo norme di polizia idraulica e di regolamentazione delle attività umane, degli insediamenti, delle opere e dei manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazione e di rispetto;
- X favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici, prevenire l'inquinamento delle acque e proteggere e/o sviluppare gli ecosistemi tramite l'introduzione di norme integrative o in deroga alle vigenti disposizioni di polizia idraulica statali e/o regionali che favoriscono l'introduzione e la corretta gestione di fasce di rispetto e tampone, sempre garantendo le necessarie e prioritarie condizioni di sicurezza idraulica;
- X garantire il mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei;
- X assicurare il corretto coordinamento con le norme urbanistiche ed edilizie;
- X prevenire gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio dell'ambiente;
- X promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- X armonizzare gli interventi pubblici e privati secondo criteri omogenei di prevenzione del rischio, tutela ambientale e gestione del territorio.

---

<sup>1</sup> Corsi d'acqua demaniali: i corsi d'acqua individuati come demaniali in base a normative vigenti (L. R. n.1/2000 art.3 c.114 come modificato dalla L.R. n.5/2004 art.22).

---

### **Articolo 3 – Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica: ed ai corsi d'acqua privati, ovvero a:

- a) al reticolo minore di competenza comunale;
- b) a tutti i corsi d'acqua privati.

La parte II del regolamento si applica esclusivamente ai corsi d'acqua di cui alla lettera a).

### **Articolo 4 – Competenze per la definizione delle norme di polizia idraulica**

Le norme di polizia idraulica sono definite:

- dal RD 523/1904 per tutti i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici ed i canali di proprietà demaniale;
- dal RD 368/1904 per i canali di bonifica.

Le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo n.112/1998.

La Regione Lombardia, tramite l'articolo 114 della Legge Regionale n.1/2000 del 10/01/2000 e tramite le DGR 7868/2002 e 13905/2003, ha trasferito ai Consorzi di Bonifica la competenza sul reticolo idrico individuato dall'allegato D alla DGR n.7868 del 25/01/2002 ed ha delegato ai Comuni la competenza sul reticolo minore con la possibilità di stabilire norme in deroga alle norme statali previgenti (RD 523/1904 e 368/1904).

### **Articolo 5 – Criteri generali per la regimazione delle acque superficiali**

Le nuove opere di regimazione idraulica (soglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua ed in generale tutte le opere che interessano i corsi d'acqua, le aree golenali e le eventuali fasce di rispetto, devono essere finalizzate:

- a) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture e
- b) alla rinaturalizzazione spontanea, alla conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente, al miglioramento degli ecosistemi acquatici e riparali, al miglioramento dell'efficacia delle fasce di rispetto boscate come sistemi filtranti per la riduzione dell'apporto di nutrienti nelle acque.

Le nuove opere dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

Per realizzare interventi di risanamento e potenziamento dei corsi d'acqua sarà richiesta la dimostrazione della necessità, l'accertamento della compatibilità idraulica, la dimostrazione del miglioramento nell'assetto del territorio interessato, anche dal punto di vista ambientale.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale dovranno essere eseguiti minimizzando l'alterazione dell'ambiente fluviale, tenendo conto dell'eventuale presenza di fauna e/o flora protette o di evidente valore paesaggistico o della esistenza di fasce vegetate con capacità potenziale di assorbimento degli inquinanti, di esemplari arborei significativi, di siepi e/o di filari.

### **Articolo 6 - Criteri e procedure per il rilascio di concessioni idrauliche da parte del Comune**

Il parere idraulico (rif. Linee guida di polizia idraulica DGR 8943 del 03/08/2007) non dà titolo ad eseguire le opere ma costituisce una valutazione preliminare di ordine tecnico.

La domanda necessaria per ottenere la concessione di cui agli articoli 8 e 11 deve essere presentata agli uffici comunali competenti utilizzando il modello allegato.

L'ufficio competente, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, deve eseguire un sopralluogo per la verifica della rispondenza dei luoghi a quanto descritto nei documenti allegati alla richiesta.

Il parere può contenere prescrizioni.

### **Articolo 7 - Individuazione di attività ed opere vietate all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua**

L'alveo è costituito dal letto del corso d'acqua e dal terreno compreso tra le sommità delle due sponde incise.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Sono lavori ed atti vietati:

- qualunque opera o fatto che possa alterare il deflusso delle acque;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o la combustione dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi;

- 
- la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, adeguatamente motivate;
  - l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
  - il posizionamento in senso longitudinale in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
  - il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili.
  - il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine.

#### **Articolo 8 - Individuazione di attività ed opere all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua soggette a concessione idraulica o nulla osta idraulico da parte del Comune**

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non previa concessione da parte del Comune e nel rispetto delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- la realizzazione di opere di difesa, guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica a condizione che non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- il ripristino di opere di difesa, derivazione o regimazione purché senza modifiche;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie;
- la realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- in caso di necessità e di accertata impossibilità di alternative il posizionamento longitudinalmente;
- in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrato, purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- il taglio e/o l'asportazione di vegetazione ed in particolare di alberi con tronco di diametro superiore a 10 cm, di filari o siepi di lunghezza non inferiore a 10 m ed in generale di vegetazione che favorisce la stabilità delle sponde e la naturalità e la biodiversità all'interno dell'alveo;
- La realizzazione d'opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);

#### **Parte II – Corsi d'acqua di competenza comunale**

##### **Articolo 9 - Individuazione delle fasce di rispetto**

Le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua di competenza comunale sono individuate dal Comune tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di dilavamento dell'alveo;
- della necessità di prevedere una fascia di rispetto sufficiente a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche, l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, la fruizione e la riqualificazione ambientale;
- dell'opportunità di inserire aree tampone per favorire l'abbattimento dell'inquinamento diffuso che può raggiungere i corsi d'acqua tramite le acque di dilavamento, per garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ambito ripariale, e per realizzare aree verdi - anche utilizzabili dal pubblico - per costituire fasce e corridoi a valenza ambientale ed ecologica.

Le distanze dai corsi d'acqua devono essere misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Le distanze dai corsi d'acqua intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'elemento idrografico individuato.

La larghezza delle fasce di rispetto è di metri 10, salvo misure maggiori in corrispondenza degli ambiti soggetti ad erosione o ad esondazione o per i quali si è individuata l'opportunità di costituire aree verdi o tampone per la prevenzione dell'inquinamento (nota: devono risultare da cartografia collegata a variante urbanistica).

Tale fascia è annullata in corrispondenza dell'edificato esistente e regolarmente accatastato.

Nelle zone di espansione dell'agglomerato urbano e negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa, tale fascia può essere ridotta su ambedue le sponde fino ad un minimo di metri 4. In questo caso, gli interventi da realizzare nella fascia compresa tra il limite della fascia ed i 4 metri, sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte del Comune.

---

### **Articolo 10 - Individuazione di attività e opere vietate all'interno delle fasce di rispetto**

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di competenza comunale sono vietate le seguenti attività ed opere:

- la realizzazione di nuove edificazioni (soggette a concessione edilizia e non, quindi anche temporanee e mobili) e di ampliamenti di superficie coperta, ad eccezione delle opere di interesse pubblico destinate alla fruizione delle aree di rispetto che non compromettono in alcun modo la sicurezza idraulica;
- ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del Dlgs. N°152/2006 e successive modifiche e integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- l'abbattimento, l'eliminazione e/o l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o piantumata, fatta eccezione, previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l'intervento fosse indispensabile per esigenze manutentive;
- i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso cui sono destinati gli argini;
- la realizzazione di muri e/o recinzioni ad eccezione delle recinzioni semplicemente infisse nel terreno che sono assimilabili alle piantagioni (DGR n.7633 del 08/04/1986);
- lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti;
- la modifica o l'alterazione di opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
- apertura di cavi, fontanili e simili;
- il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

### **Articolo 11 - Individuazione di attività ed opere soggette a concessione o nulla osta idraulico da parte del Comune all'interno delle fasce di rispetto**

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo di competenza comunale sono realizzabili, anche in deroga al precedente articolo, ma solo previa autorizzazione idraulica comunale:

- le coltivazioni e le piantagioni di alberi e siepi, gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone finalizzati ad assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzioni di fascia tampone boscata finalizzata a costituire un filtro naturale atto a limitare l'afflusso di nutrienti ed inquinanti in generale verso il corso d'acqua, stabilizzazione delle rive e tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi attorno al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- gli interventi di sistemazione a verde con percorsi pedonali o ciclabili, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. n°457/1978;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quote non superiori al piano di campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e nemmeno provocare restringimenti d'alveo;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Amministrazione Comunale; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere:
  - per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "a" e "b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99);
  - per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. N°7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni.

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001).

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso;
- Avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
- gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo d'autorizzazione;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del dlgs. N°152/2006 parte IV alla data d'entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Amministrazione Comunale. Decorso il termine dell'autorizzazione devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
- gli interventi volti alla bonifica ed al disinquinamento, purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale.

#### **Articolo 12 – Autorizzazione idraulica allo scarico**

Gli scarichi nei corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 12 delle NTA del PAI e dal punto 6 dell'Allegato B alla DGR 7/13950/2003 nonché dal PTUA. L'autorizzazione idraulica allo scarico ha l'obiettivo di assicurare che le quantità scaricate siano compatibili con la sicurezza idraulica.

E' consentito lo scarico d'acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori del troppo pieno, d'acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d'acqua, previa verifica da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. La domanda di

---

autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001). Lo scarico di acque bianche direttamente in alveo deve essere limitato attraverso l'individuazione di aree nelle quali favorire l'infiltrazione di tali acque nel terreno.

Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal PTUA che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

L'opera di scarico dovrà essere tale da assicurare che il flusso scaricato sia nella direzione del flusso del corpo idrico ricevente e da prevenire fenomeni erosivi, eventualmente tramite opere di dissipazione dell'energia della corrente.

L'autorizzazione va richiesta dal proponente l'opera al competente ufficio Comunale.

Si ricorda che, ove le acque di dilavamento costituiscano scarico ai sensi del DLgs 152/2006, dovrà essere richiesta autorizzazione ambientale allo scarico all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124 del DLgs 152/2006.

### **Articolo 13 - Autorizzazione paesistica**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – direzione Territorio e Urbanistica – UO Sviluppo Sostenibile del Territorio – oppure, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli enti competenti individuati dalla LR 18/1997 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 14 - Canone di polizia idraulica**

Chiunque intenda eseguire interventi sul reticolo minore di competenza comunale è tenuto a presentare domanda al comune utilizzando il modello di cui all'allegato 1 ed a versare al Comune stesso i canoni di polizia idraulica con i criteri e nella misura previsti dall'allegato C alla DGR 7/13950 del 1 agosto 2003 e successive modifiche o aggiornamenti.

Il Comune si riserva, in caso di mancato pagamento del canone dovuto, di richiederne il pagamento anche degli arretrati, applicando il tasso di interesse legale.

Il soggetto che presenta la domanda può richiedere al Comune l'esenzione del pagamento del canone impegnandosi a conservare, migliorare o ripristinare ed a mantenere elementi del paesaggio quali esemplari arborei significativi, filari o siepi di lunghezza pari ad almeno 50 metri situati lungo i corsi d'acqua di competenza comunale e privati.

Qualora vengano meno gli impegni assunti dal soggetto che presenta la domanda, il Comune ha il diritto di richiedere il pagamento del Canone nella misura prevista dalle normative vigenti al momento.

## **Parte III – Corsi d'acqua privati**

### **Articolo 15 – Corsi d'acqua privati – obblighi e divieti**

I proprietari dei terreni nei quali scorrono corsi d'acqua definiti privati ai sensi dell'articolo 1 sono obbligati – nel rispetto delle norme generali di cui all'articolo 5 e di cui agli articoli 7 e 8 - alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua dell'alveo del corso d'acqua in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed alle pertinenze del corso d'acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque e costituire pericolo per la pubblica salute e incolumità.

I proprietari dovranno inoltre informare tempestivamente il Comune ed il Consorzio di Bonifica di ogni fatto che potrebbe causare le circostanze sopra descritte.

Per motivi di sicurezza ed in caso di necessità, il Comune si riserva il diritto di eseguire gli interventi manutentivi in sostituzione del proprietario inadempiente e di rivalersi successivamente su di esso.

---

I proprietari saranno chiamati a rispondere dei danni eventualmente derivati dalla mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

Tutti i cittadini che intendono eseguire interventi negli alvei dei corsi d'acqua privati e nelle loro pertinenze dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, 7 e 8, è vietato interrompere, impedire o alterare con qualsiasi intervento tra cui ad esempio nuove costruzioni, tombinature, interrimenti, realizzazione di rilevati, movimenti di terra, ecc., il deflusso superficiali delle acque nel reticolo superficiale senza preventiva concessione comunale rilasciata ai sensi dell'articolo 6 e senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Nei casi in cui opere o attività realizzati da privati senza concessione o in modo difforme da essa costituiscano un rischio per la sicurezza idraulica, il Sindaco può disporre, tramite ordinanza ai sensi dell'articolo 14 della L 47/1985, la diffida a provvedere al ripristino integrale o a ripristinare direttamente rivalendosi successivamente sul privato.

#### **Articolo 16 – Corsi d'acqua a lato di strade comunali**

Ai fini della sicurezza idraulica, gli obblighi di cui all'articolo 15 si applicano anche alle sponde ed ai terreni in fregio ai corsi d'acqua che scorrono lungo le strade comunali.

Il Comune assume l'onere della manutenzione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua sul lato della strada.

Resta onere del proprietario e/o frontista la manutenzione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua sul lato opposto.

Il Comune si riserva di proporre e stipulare accordi o convenzioni con privati o soggetti collettivi per assicurare la manutenzione dei corsi d'acqua adiacenti le strade comunali; in particolare il Comune può accollarsi l'onere della manutenzione di entrambe le sponde a fronte del pagamento di un canone.



---

**Allegato 1**

**Modello di domanda di concessione idraulica comunale**

Egr. Sig. Sindaco  
Dal Comune di Borgo Mantovano

Il sottoscritto (Nome e Cognome del richiedente) \_\_\_\_\_

In qualità di:

- proprietario del terreno all'interno del quale si trova il corso d'acqua oggetto dell'intervento;
- legale rappresentante del soggetto giuridico proprietario del terreno all'interno del quale si trova il corso d'acqua oggetto dell'intervento;

Ragione sociale del soggetto proprietario: \_\_\_\_\_

Residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ PI \_\_\_\_\_

**Chiede**

Di poter eseguire l'opera qui sinteticamente descritta:

Obiettivo dell'opera:.....

Descrizione:.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Lungo il corso d'acqua \_\_\_\_\_ situato all'interno del territorio del Comune di Borgo Mantovano

**Allo scopo dichiara**

- di aver preso visione del regolamento di polizia idraulica del Comune di Borgo Mantovano approvato con Delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- di aver preso visione dell'obbligo di pagare al Comune il canone di polizia idraulica come disposto dal punto 14 della DGR 7868 del 15/02/2002 nella misura prevista dall'allegato C della DGR 7868 del 15/02/2002 come aggiornato dall'allegato C della DGR 13950 del 28/08/ 2003 e s.m.i. e dalla vigente normative del settore;
- di aver descritto l'opera per la quale domanda concessione in modo rispondente alla realtà e tenendo conto delle descrizioni riportate dall'allegato C della DGR 13950 del 28 Agosto 2003 e s.m.i. e dalla vigente normative del settore, allo scopo di consentire la corretta determinazione del canone da parte del Comune.

**Allega**

- a) Disegni tecnici in scala (piane e sezioni) dell'intervento per il quale domanda concessione
- b) Identificazione su CTR in scala 1:10.000 della localizzazione dell'opera
- c) Relazione sulla compatibilità idraulica ed ambientale dell'opera

Luogo e data  
Firma

---